

**FONDI COMUNI
IN ITALIA:
LINEAMENTI
GIURIDICI E
FISCALI**

Camozzi & Bonisconi
Studio Legale e Tributario

***I FONDI COMUNI IN ITALIA:
LINEAMENTI GIURIDICI E FISCALI***

MILANO, 29 NOVEMBRE 1999

Indice

<i>PREMESSA</i>	5
<i>1. NORMA DI RIFERIMENTO</i>	5
<i>2. I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO</i>	6
<i>3. I FONDI COMUNI APERTI</i>	7
3.1 DEFINIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	7
3.2 BENI OGGETTO DI INVESTIMENTO DEI FONDI APERTI	7
3.3 DURATA DEL FONDO	8
3.4 TIPOLOGIE DI FONDI COMUNI APERTI	8
3.4.1 <i>Fondi armonizzati</i>	8
3.4.2 <i>Fondi non armonizzati</i>	9
<i>4. I FONDI COMUNI CHIUSI</i>	10
4.1 DEFINIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	10
4.2 BENI OGGETTO DI INVESTIMENTO DEI FONDI CHIUSI	11
4.3 DURATA DEL FONDO	11
<i>5. I FONDI RISERVATI E I FONDI SPECULATIVI</i>	12
5.1 I FONDI RISERVATI	12
5.2 I FONDI SPECULATIVI	13
<i>6. I BENI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO DEI FONDI</i>	14
6.1 I BENI	14
6.2 LA VALUTAZIONE	14
6.2.1 <i>Considerazioni generali</i>	14
6.2.2 <i>Gli esperti indipendenti</i>	14
6.2.3 <i>Valutazione dei beni immobili</i>	15
<i>7. ASPETTI CONTABILI</i>	16
7.1 DOCUMENTI CONTABILI	16
7.2 LA PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI	16
<i>8. ASPETTI FISCALI</i>	18
8.1 IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL FONDO COMUNE	18
8.2 IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI PARTECIPANTI AL FONDO	19
8.2.1 <i>Imprese commerciali</i>	19

8.2.2 *Soggetti residenti diversi*20

PREMESSA

La presente monografia ha lo scopo di rappresentare in modo schematico e riassuntivo gli elementi essenziali della normativa che disciplina l'istituto del Fondo Comune di Investimento.

1. NORMA DI RIFERIMENTO

I Fondi Comuni di Investimento di diritto italiano sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 successivamente modificata e integrata per garantire una più completa ed efficiente operatività nell'interesse dei risparmiatori.

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che pone le basi per una disciplina organica dell'istituto in esame trova attuazione nel decreto del Ministero del tesoro del 24 maggio 1999, n. 228. In questo provvedimento vengono fissati i criteri generali cui devono essere uniformati i Fondi Comuni di Investimento e in particolare si stabiliscono:

- le tipologie e le caratteristiche dei fondi;
- i beni oggetto dell'investimento e i relativi criteri di valutazione;
- i documenti contabili obbligatori e le forme di pubblicità a cui sono sottoposti.

2. I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Il Fondo Comune di Investimento consiste in un patrimonio, suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di investitori, gestito in monte da una società di gestione del risparmio (SGR) (comma 1, art. 1 del D.Lgs. n. 58/98).

Tale patrimonio è da considerarsi autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del gestore e da quello di ciascun partecipante.

In generale, si possono avere Fondi Comuni di tipo aperto e chiuso così come verranno sinteticamente presentati nei capitoli seguenti.

3. I FONDI COMUNI APERTI

3.1 Definizione e modalità di partecipazione

Si definiscono aperti, i Fondi Comuni di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

La partecipazione al fondo si sostanzia nella sottoscrizione delle quote mediante versamento dell'importo corrispondente al valore delle quote stesse. Tale valore viene calcolato dalla società di gestione con periodicità almeno settimanale.

In riferimento al rimborso delle quote, la SGR deve darne esecuzione entro quindici giorni dalla richiesta.

Il diritto di rimborso può essere sospeso per un periodo circoscritto non superiore a un mese e richiede la tempestiva comunicazione alle autorità di vigilanza (Art. 10 del D.M. n. 228/99).

3.2 Beni oggetto di investimento dei fondi aperti

Il patrimonio dei fondi aperti è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei seguenti beni:

- a) strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati;
- b) strumenti finanziari non quotati, nel limite del 10% del patrimonio;
- c) depositi bancari di denaro che siano per almeno il 50% rimborsabili a vista o con preavviso inferiore a 15 giorni, se depositi vincolati, tale vincolo di durata non può essere superiore a 12 mesi.

Per contro, il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o di altra società del gruppo, né tali beni possono in alcun modo essere ceduti ai medesimi soggetti.

Il Fondo Comune istituito in forma aperta può detenere liquidità per esigenze di tesoreria. A fronte di sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, la SGR può assumere prestiti entro il limite massimo del 10% del valore complessivo netto del

fondo. La durata di tali prestiti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e, comunque, non può essere superiore a sei mesi.

La SGR ha, inoltre, la possibilità, finalizzata all'acquisto di strumenti finanziari denominati in valuta estera da inserire nel fondo, di assumere prestiti in tale valuta con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale.

3.3 Durata del fondo

Il termine di durata del fondo deve essere coerente con la natura degli investimenti e, in ogni caso, non può essere superiore al termine di durata della SGR che lo ha proposto o istituito.

3.4 Tipologie di Fondi Comuni Aperti

Nell'ambito dei fondi aperti si possono individuare due diverse categorie sulla base della possibilità di essere commercializzati in altri Stati membri dell'Unione Europea: i *fondi armonizzati aperti* e i *fondi non armonizzati aperti*.

3.4.1 Fondi armonizzati

Si tratta dei fondi che, sulla base delle previsioni delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle autorità di vigilanza in attuazione di tale direttive, possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento. Il patrimonio dei fondi in esame non può essere utilizzato per le operazioni qui di seguito elencate:

- acquisizioni di metalli o pietre preziose o certificati rappresentativi degli stessi;
- concessioni di prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;
- operazioni allo scoperto su strumenti finanziari, salvo quanto eventualmente stabilito dalla Banca d'Italia;
- investimenti in azioni emesse dalla società di gestione e dalla società promotrice se diversa dal gestore.

I Fondi armonizzati possono essere istituiti solo nella forma di fondi aperti, sono pertanto valide le considerazioni relative alle modalità di sottoscrizione presentate al paragrafo 3.1 con la particolarità che, in caso di sospensione del diritto di rimborso, la SGR è tenuta a darne informazione anche alle autorità di vigilanza dei paesi dell'Unione Europea nei quali la commercializzazione delle quote è ammessa in regime di mutuo riconoscimento.

3.4.2 Fondi non armonizzati

Tali fondi si differenziano per non essere ammessi alla commercializzazione in regime di mutuo riconoscimento negli altri paesi dell'Unione Europea.

Tuttavia, restano valide le considerazioni esposte nei paragrafi relativi alle modalità di partecipazione al fondo aperto, ai beni oggetto di investimento del patrimonio e alla durata del fondo stesso.

4. I FONDI COMUNI CHIUSI

4.1 Definizione e modalità di partecipazione

I Fondi Comuni di investimento vengono definiti chiusi quando il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

La partecipazione al fondo si sostanzia nella sottoscrizione delle quote mediante versamento, entro il termine stabilito, dell'importo corrispondente al valore delle quote stesse.

La procedura di raccolta del patrimonio del fondo prevede un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro diciotto mesi dai seguenti termini:

- in ipotesi di offerta al pubblico, dalla pubblicazione del prospetto informativo, ai sensi del comma 3, art. 94 del D.Lgs. n. 58/98;
- altrimenti, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia.

Decorso il termine per la sottoscrizione, si possono verificare due distinte situazioni:

1. il patrimonio è stato sottoscritto in misura inferiore, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dal regolamento del fondo;
2. la sottoscrizione risulta superiore all'offerta.

Nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento del fondo e dandone comunicazione all'autorità di vigilanza, il gestore potrà dunque procedere al ridimensionamento o all'aumento del patrimonio del fondo stesso.

In riferimento all'ammontare minimo della sottoscrizione, qualora sia inferiore a venticinquemila euro, per la SGR risulta l'obbligo di richiesta di quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo.

In caso di quotazione, la richiesta di ammissione delle quote alla negoziazione deve essere effettuata dalla SGR entro dodici mesi dalla chiusura dell'offerta.

4.2 Beni oggetto di investimento dei fondi chiusi

Sono obbligatoriamente investiti in forma chiusa i fondi che investono in:

- a) beni immobili e diritti reali immobiliari;
- b) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
- c) strumenti finanziari non quotati, diversi dagli O.I.C.R. aperti, in misura superiore al 10% del patrimonio;
- d) altri beni, diversi dagli strumenti finanziari e dai depositi bancari, per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con periodicità almeno semestrale.

Il Fondo Comune istituito in forma chiusa può, peraltro, investire il proprio patrimonio anche in depositi bancari e strumenti finanziari quotati e può detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Per contro, il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o di altra società del gruppo, né tali beni possono in alcun modo essere ceduti ai medesimi soggetti.

In riferimento alla possibilità riconosciuta alla SGR di assumere prestiti, resta valido quanto previsto per i Fondi Comuni di tipo aperto, salvo le disposizioni speciali riconosciute ai fondi chiusi che investono in beni immobili o diritti reali su immobili.

In questo caso, la SGR può assumere prestiti nel limite massimo del 30% del valore degli immobili detenuti ed esclusivamente nella forma di finanziamenti ipotecari finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di tali beni o all'assunzione di partecipazioni in società immobiliari non quotate.

4.3 Durata del fondo

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.3, la durata dei Fondi Comuni di tipo chiuso non può essere superiore a 30 anni. Le quote sottoscritte possono essere rimborsate alla scadenza del termine del fondo ovvero anticipatamente.

La Banca d'Italia può concedere una proroga del termine di durata non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.

5. I FONDI RISERVATI E I FONDI SPECULATIVI

La normativa vigente disciplina due particolari categorie di Fondi Comuni che possono essere costituiti sia in forma aperta sia in forma chiusa. Si tratta dei *Fondi riservati* e dei *Fondi speculativi* analizzati nei paragrafi seguenti.

5.1 I Fondi riservati

Le SGR possono istituire Fondi Comuni di investimento aperti e chiusi la cui partecipazione è limitata a investitori qualificati, accuratamente identificati nel regolamento del fondo.

Sono considerati investitori qualificati:

- le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del Testo Unico bancario;
- i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente punto;
- le fondazioni bancarie;
- le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

Qualora sia costituito un fondo riservato, nel regolamento devono essere indicati i beni oggetto di investimento (si veda quanto riportato al prossimo capitolo 6) nonché le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote e possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme di contenimento e frazionamento del rischio.

Inoltre, i versamenti relativi alle quote sottoscritte possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito dell'impegno assunto dal sottoscrittore di versare quanto dovuto a richiesta della società di gestione in base alle esigenze di investimento del fondo.

5.2 I Fondi Speculativi

Le SGR possono costituire fondi speculativi sia nella forma di fondi aperti che di fondi chiusi fissando, nel regolamento del fondo, norme prudenziali diverse da quelle stabilite in via generale dalle disposizioni di vigilanza.

I Fondi Comuni speculativi sono caratterizzati come segue:

- non sono sottoposti a predefiniti vincoli in materia di oggetto dell'investimento;
- non possono avere più di cento partecipanti;
- devono prevedere una sottoscrizione minima iniziale non inferiore a un milione di euro;
- non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento;
- il regolamento deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in tutto o in parte in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi ordinari.

Il regolamento del fondo deve altresì indicare i beni oggetto di investimento e le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote.

In considerazione dei potenziali effetti che possono avere sulla stabilità della società di gestione, i fondi in esame possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di fondi speculativi.

6. I BENI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO DEI FONDI

6.1 I beni

Il patrimonio del fondo può essere investito, a norma dell'art. 4 del D.M. 228/99, in una o più delle seguenti categorie di beni:

- a) strumenti finanziari quotati e non quotati in un mercato regolamentato;
- b) depositi bancari di denaro;
- c) beni immobili e diritti reali su immobili;
- d) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
- e) altri beni per i quali esista un mercato e sia possibile determinarne un valore certo con periodicità almeno semestrale.

La società di gestione deve peraltro rispettare, nello svolgimento dell'attività di investimento, i criteri, i divieti e le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dall'autorità di vigilanza.

6.2 La valutazione

6.2.1 Considerazioni generali

I beni oggetto di investimento del patrimonio del fondo devono essere valutati periodicamente secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli organi di vigilanza e tali valutazioni devono risultare da un'apposita relazione.

Per gli investimenti in beni non quotati su mercati regolamentati è possibile il ricorso agli esperti indipendenti previsti dal comma 2, art. 6 del D.Lgs. n. 58/98 che possono essere interpellati dal gestore anche in sede di acquisto o vendita di singoli beni.

6.2.2 Gli esperti indipendenti

I soggetti incaricati dalla società di gestione della valutazione dei beni oggetto di investimento del patrimonio del fondo devono essere dotati di requisiti di idoneità, professionalità e onorabilità. In particolare, essi devono:

1. essere iscritti, da almeno cinque anni ininterrottamente, in un albo professionale che attesti l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni in cui è investito il fondo;
2. essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle SGR.

Nell'ipotesi in cui l'incarico di valutazione venga conferito a persone giuridiche è altresì necessario:

1. che non facciano parte del gruppo della SGR;
2. che l'oggetto sociale preveda la valutazione dei beni oggetto dell'investimento del fondo;
3. che siano dotate di una struttura organizzativa adeguata all'incarico.

Inoltre, non è possibile incaricare soci, amministratori o sindaci; lavoratori subordinati o autonomi; parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della SGR, di società che la controllano o che siano controllate da queste ultime o dalla SGR stessa nel momento del conferimento dell'incarico o nel triennio precedente.

Qualora sopraggiunga una di tali situazioni, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al gestore il quale provvede, entro trenta giorni, alla revoca dell'incarico e alla sostituzione dell'esperto.

6.2.3 Valutazione dei beni immobili

In riferimento alla valutazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili, fatte salve le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, l'incarico deve essere conferito a un collegio di almeno tre esperti o a una società.

In entrambi i casi è richiesta idonea garanzia bancaria o assicurativa per un importo complessivo pari al 20% del valore dei beni oggetto di valutazione.

La durata dell'incarico è fissata in tre anni, rinnovabile una sola volta.

7. ASPETTI CONTABILI

7.1 Documenti contabili

La società di gestione di un Fondo Comune di investimento, in aggiunta alle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese commerciali, deve redigere:

- a) il libro giornale del fondo, nel quale devono essere annotate, giornalmente, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al fondo;
- b) il rendiconto della gestione del fondo, nel termine di sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, deve contenere l'indicazione dei parametri prescelti dal fondo per la confrontabilità dei risultati;
- c) la relazione semestrale, redatta entro trenta giorni dalla fine del semestre, deve elencare in dettaglio tutti i titoli in cui il fondo ha investito e contenere la relazione degli amministratori di commento all'andamento del semestre e alle politiche di gestione attuate;
- d) il prospetto di calcolo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote ovvero ogni fine mese, recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo.

I documenti contabili devono essere tenuti dalla SGR secondo le modalità previste dal codice civile per le imprese commerciali nonché secondo i principi di ordinata contabilità.

7.2 La pubblicità dei documenti contabili

La SGR deve mettere a disposizione del pubblico presso la propria sede legale il rendiconto della gestione e la relazione semestrale entro trenta giorni dalla loro redazione, nonché il prospetto di calcolo entro il giorno successivo a quello di riferimento.

Il prospetto di calcolo deve altresì essere pubblicato, a cura della SGR, sul giornale indicato nel regolamento del fondo.

Inoltre, la normativa di riferimento prevede che l'ultimo rendiconto della gestione e l'ultima relazione semestrale debbano essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della stessa indicate nel regolamento.

Agli investitori è riconosciuto il diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.

In relazione ai fondi riservati e speculativi, trattati rispettivamente al paragrafo 5.1 e 5.2, possono essere previste forme di pubblicità diverse rispetto a quanto previsto dalla normativa esaminata in questa sede, a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.

8. ASPETTI FISCALI

Il trattamento tributario connesso ai Fondi Comuni può essere articolato come segue:

- a) con riferimento al Fondo Comune;
- b) con riferimento al partecipante al fondo.

8.1 Il trattamento tributario del Fondo Comune

Il Fondo Comune non è soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma è soggetto passivo dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno (Art. 9 della legge n. 77/83).

Il risultato di gestione si determina come segue:

$\text{RISULTATO DI GESTIONE} = + (\text{PN FINALE}^{(1)} + \text{RIMBORSI} + \text{PROVENTI DISTRIBUITI})$ $- (\text{SOTTOSCRIZIONI} + \text{PN INIZIALE} + \text{ALTRI PROVENTI}^{(2)})$
--

Note:

- (1) - Il valore del patrimonio netto finale si intende al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata
- (2) - La voce altri proventi si riferisce alle partecipazioni in O.I.C.R. soggette a imposta sostitutiva, ai proventi esenti e a quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Nel caso di fondi avviati o cessati nel corso dell'anno, si assume come patrimonio iniziale il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero come patrimonio finale il patrimonio alla data di cessazione.

Il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi del patrimonio deve essere effettuato con la stessa periodicità con la quale il gestore procede al calcolo del valore delle quote per la corretta valorizzazione delle stesse in circolazione.

La società di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'eventuale risultato negativo della gestione può essere portato in diminuzione al risultato della gestione dei periodi di imposta successivi ovvero può essere utilizzato dalla SGR in riduzione del risultato della gestione degli altri fondi dalla stessa gestiti.

In capo al Fondo Comune non si applicano:

1. la ritenuta del 27% sugli interessi e sugli altri proventi dei conti correnti bancari se la giacenza media annua risulta non superiore al 5% dell'attivo medio gestito;
2. la ritenuta del 12,50% sugli interessi e sugli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli emessi all'estero con scadenza non inferiore a 18 mesi nonché dei titoli emessi all'estero ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 28 settembre 1973, n. 601, indipendentemente dalla scadenza;
3. la ritenuta del 12,50% sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine;
4. la ritenuta del 12,50% sui proventi da partecipazione a O.I.C.R. aperti di tipo armonizzati di diritto estero;
5. la ritenuta del 12,50% sugli utili in qualunque forma corrisposti, poiché concorrono a formare il risultato di gestione;
6. l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.

8.2 Il trattamento tributario dei partecipanti al fondo

La normativa vigente disciplina il trattamento tributario applicabile ai soggetti che hanno sottoscritto quote dei Fondi Comuni fissando regole differenti a secondo che le partecipazioni siano state assunte o meno nell'esercizio di imprese commerciali.

8.2.1 Imprese commerciali

I proventi derivanti dalle partecipazioni a Fondi Comuni, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti.

L'imprenditore ha diritto a un credito d'imposta pari al 15% dei proventi percepiti al fine di neutralizzare gli effetti della tassazione a monte che il contribuente subisce a causa dell'applicazione, da parte della società di gestione, dell'imposta sostitutiva.

8.2.2 Soggetti residenti diversi

Nell'ipotesi in cui la partecipazione ai Fondi Comuni non sia stata assunta nell'esercizio di imprese commerciali, i relativi proventi non concorrono a formare il reddito imponibile dei sottoscrittori.

Questo regime fiscale, del tutto coerente con il sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria realizzati attraverso forme di investimento che garantiscono il pagamento a monte del debito d'imposta dovuto, trova applicazione solo nel caso in cui il contribuente si rivolga esclusivamente alla società di gestione per la sottoscrizione e il rimborso delle quote o ai soggetti incaricati del collocamento e del rimborso delle stesse.